

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 494</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CASINI CARLO

*Presentata il 20 settembre 1983*

**Aumento delle competenze civili del pretore e del giudice conciliatore e modifiche al codice di procedura civile**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge che si propone alla vostra approvazione non ha ambizioni di innovare o riformare il codice di procedura civile vigente, ma soltanto, più modestamente, di eliminare le nefaste conseguenze che la svalutazione monetaria ha apportato anche nel campo della giustizia civile.

E' noto che l'ultimo adeguamento della competenza per valore del conciliatore e del pretore risale alla legge 25 luglio 1966, n. 571, quando un francobollo postale per lettera ordinaria costava 40 lire ed un'auto FIAT 850 nuova di fabbrica 750.000 lire.

L'ammaccatura di un parafrangente viene dunque a costare oggi, normalmente, più che l'intera automobile nuova nel 1966.

Il riferimento all'automobile viene spontaneo, perché le molte cause riguardanti incidenti stradali per danni a cose inondano ed anzi sommergono, per il mancato adeguamento della competenza, i

nostri tribunali, sottraendoli all'attività istituzionalmente loro propria, quella della decisione di cause più gravi.

Eguale fenomeno esiste nei rapporti tra giudici conciliatori e pretori, cosicché mentre gli 8.075 uffici di conciliazione (uno per ogni comune) stanno senza far nulla (le cause sotto 50.000 lire non esistono), il lavoro che sarebbe loro proprio viene svolto nelle preture da giudici di ruolo, parzialmente coadiuvati da vicepretori onorari. In definitiva, nonostante che i ruoli organici della magistratura siano di circa 7.000 unità e che oggi circa 1.000 posti di ruolo siano scoperti, con enormi difficoltà di ricoprirli; nonostante le crescenti esigenze della giustizia penale, per i gravissimi compiti che gravano gli uffici del pubblico ministero e di istruzione penale; tuttavia si utilizzano sempre più, via via che la svalutazione aumenta, giudici togati e costosi uffici giudiziari dello Stato, per risolvere

questioncelle di minimo valore che, secondo il disegno originario del codice e secondo la tradizione giudiziaria italiana, dovevano essere risolte dal giudice conciliatore.

Proponendo questa proposta di legge non si vuole escludere la possibilità di addivenire, in futuro, a soluzioni più radicali, quali quelle emergenti dai vari progetti relativi all'istituzione del giudice di pace, all'istituzione del giudice monocratico di prima istanza, all'estensione della procedura del lavoro a tutte le controversie civili: si tratta di proposte tutte serie e tutte da valutare attentamente, anche se hanno dato luogo a gravi contrasti dottrinali e politici. Ma si ha ragione di ritenere che i lavori per una radicale riforma saranno assai lunghi, anche perché si tratta di sostituire un codice, quale quello in vigore, che fu frutto non dell'improvvisazione della politica allora dominante, ma di una profonda e meditata elaborazione dottrinale, nella quale compaiono i nomi prestigiosi di Chiovenda, Calamandrei, Redenti e Carnelutti; un codice ispirato, per di più, a quei principi di concentrazione, immediatezza, oralità, libertà di forme, autorità del giudice, ai quali si ispirano i nuovi progetti.

Frattanto, mentre si discute, la giustizia civile è paralizzata.

Nel testo che si propone è inserita in primo luogo, come norma fondamentale, quella sull'adeguamento della competenza.

Si coglie poi l'occasione per indicare ed eliminare alcuni inconvenienti od irragionevoli perdite di tempo, che la magistratura e la classe forense hanno segnalato. Si tratta di piccoli aggiustamenti, che non comportano mutamenti sostanziali dell'attuale sistema processuale; tuttavia riteniamo che il vantaggio pratico, e teniamo a sottolineare la parola « pratico », sarà notevolissimo.

Passiamo dunque ai singoli articoli.

*Articolo 1.* — La nuova competenza è stata stabilita per il conciliatore in lire 600.000 per parificarla a quella in materia di recessi nelle locazioni. Quella del pretore in dieci volte di più, come nel te-

sto originario del codice. Da alcuni sondaggi effettuati risulta che con ciò l'afflusso di nuove cause nei tribunali dovrebbe rimanere circa dimezzato; questa metà si rovescerà sulle preture, per altro notevolmente alleggerite da analogo dirottamento sui conciliatori. Si tratta certamente di una stima opinabile, perché non esistono statistiche sul numero delle cause suddiviso per scaglioni di valori; però, data la larga informativa raccolta, si ha ragione di ritenere di essere nel vero.

*Articolo 2.* — Per evitare che la situazione attuale si riproduca, col proseguire della svalutazione monetaria, è opportuno che i successivi adeguamenti vengano affidati al ministro competente; il ministro potrà non seguire automaticamente la svalutazione, ma tener conto anche del carico degli uffici giudiziari, che viene rilevato annualmente, come è noto, al 30 giugno; nell'ottobre potrà essere emanato il decreto.

*Articolo 3.* — La ristrettezza del termine di cinque giorni, previsto dal testo attuale dell'articolo 166 del codice di procedura civile per la costituzione del convenuto in cancelleria, rende praticamente inutile tale istituto, ormai caduto in desuetudine.

La costituzione in cancelleria, prevista dal codice come normale, è invece molto opportuna per garantire, fino all'inizio, la serietà della instaurazione del rapporto processuale.

Una tale opportunità è divenuta regola assoluta nel nuovo processo del lavoro, nel quale appunto si prevede che la costituzione in cancelleria avvenga dieci giorni prima dell'udienza. Il progetto in esame aumenta il termine dell'articolo 166 a dieci giorni come normale e a cinque nel caso di abbreviazione.

L'esperienza della procedura del lavoro insegna che il termine di dieci giorni, non certo esuberante, è già molto utile alla difesa.

*Articolo 4.* — La pratica quotidiana ci fa vedere nei tribunali e nelle preture

una quantità di gente con un foglio in mano, con aria smarrita e incredula, alla ricerca del « giudice istruttore designando » nonché del tempo e del luogo in cui costui terrà udienza: dati che generalmente non hanno nulla a che fare con quanto risulta dalla citazione. Il presente progetto vuole eliminare questa situazione, gravemente lesiva della dignità del cittadino: il mezzo scelto, assai semplice, consiste nell'inviare la comunicazione del nome del giudice e della data della prima udienza non solo all'attore (che generalmente si è costituito ed ha iscritto la causa a ruolo) ma anche al convenuto non ancora costituito.

La norma poi sancisce anche una saggia prassi, instaurata spontaneamente in molti uffici giudiziari, secondo cui l'avviso viene inviato sempre, anche quando la data dell'udienza coincide con quella indicata in citazione.

Per le modifiche *infra* suggerite con l'articolo 8 il sistema sarà molto utile anche nelle preture, dove attualmente la ricerca del giudice che tiene la prima udienza è un'avventura.

*Articolo 5.* — La disposizione in esame estende anche ai procedimenti di tribunale la norma dell'articolo 316, relativa alla rettificazione e integrazione di atti; l'estensione è ottenuta spostando la norma dalle disposizioni per il giudice di pretura a quelle sulla attività del giudice istruttore del tribunale, applicabile ai sensi del rinvio dell'articolo 311 anche ai giudici monocratici.

L'utilità della norma è evidente a prescindere dal valore della causa, per evitare sentenze praticamente non eseguibili. Esempi: mancanza o imprecisione di dati anagrafici e codice fiscale della persona e di dati catastali degli immobili, nel caso di domanda di esecuzione specifica di un preliminare; indicazione dell'attore e del convenuto col nome della ditta commerciale anziché con quello della persona fisica titolare.

È evidente che in casi del genere è bene mettere il giudice nella condizione di fare un provvedimento non inutile.

*Articolo 6.* — Con questa norma si introducono notevoli semplificazioni nel complicato *iter* della formazione delle sentenze collegiali. Il codice ne parla in tre diverse sedi, agli articoli 132-133, agli articoli 276 e seguenti ed agli articoli 118 e seguenti norme di attuazione; le modifiche proposte sono dunque relative a questi tre gruppi di articoli.

Anzitutto, proseguendo sulla via intrapresa con l'articolo 6 della legge 8 agosto 1977, n. 532, si dispone, modificando l'articolo 132 del codice di procedura civile, che l'originale della sentenza sia sottoscritto dal solo presidente. Oltre al notevole snellimento pratico che ne consegue, con tale modifica (e con quelle connesse relative agli articoli 276 del codice e 118-119 delle norme di attuazione) si ottiene l'effetto di chiudere lo spiraglio che l'attuale normativa lascia inopportunosamente aperto sul segreto della camera di consiglio.

Col sistema proposto la segretezza è garantita, perché la firma della sentenza è del solo presidente (nuovo testo articolo 132 del codice civile), l'estensore può essere chiunque tra i componenti del collegio (nuovo testo articolo 276 e soppressione ultimo comma articolo 118 delle norme di attuazione) ed infine l'estensore, non firmando, non rivela più la sua qualifica.

In secondo luogo, modificando l'articolo 276 del codice, si è voluto rafforzare la importanza del testo del dispositivo, quale è scritto dal presidente in camera di consiglio al momento della decisione, disponendo che esso sia sottoscritto da tutti i giudici. Ciò non costituisce una complicazione perché i giudici, quando decidono, sono ovviamente presenti.

La maggior solennità data al dispositivo giustifica l'alleggerimento delle formalità per la compilazione del testo integrale della sentenza.

In terzo luogo, si sono snellite le complicate e minuziose norme dell'articolo 119 delle norme di attuazione del codice di procedura civile, lasciando ai giudici maggiore libertà di comportamento.

Si è così ammessa la possibilità che le sentenze semplici siano normalmente

scritte in originale dall'estensore, come avviene per le sentenze del pretore. La novità più importante dal lato pratico è quella che consentirà di avvalersi della collaborazione delle parti per la scritturazione dell'originale.

Sembra incredibile, ma, specialmente dopo che la legge finanziaria del 1983 ha eliminato gli impiegati cosiddetti trimestrali, le difficoltà che incontrano i nostri tribunali a far battere a macchina gli originali delle sentenze sono notevolissime, tanto che nei grossi tribunali è normale che corrano 5 o 6 mesi tra deposito della minuta da parte dell'estensore e pubblicazione della sentenza. Le difficoltà nascono dall'obbligo (non sempre rispettato) di mantenere segreta la sentenza fino alla sua ufficiale pubblicazione. Ma, se il dispositivo verrà firmato da tutti i componenti del collegio, se la minuta preparata dall'estensore verrà approvata dal presidente ed eventualmente, a sua discrezione, letta ed approvata dal collegio, se tutto verrà ufficializzato con l'attestazione del deposito da parte del cancelliere, non vi è proprio più ragione di mantenere segreta la decisione ormai immutabile, e quindi di ritenere illecita la scritturazione ad opera della parte più interessata.

Col sistema proposto la successiva pubblicazione della sentenza nelle forme dell'articolo 133 del codice diviene una formalità necessaria per il decorso del termine di cui all'articolo 327, per la trasmissione all'ufficio del registro, per il rilascio di copie autentiche, ecc.; ma non sarà più un presupposto per la conoscenza della sentenza da parte degli interessati.

*Articolo 7.* — La norma proposta serve ad evitare l'inutile affollamento delle udienze collegiali: vi andranno le parti che intendono discutere oralmente o che comunque devono proporre qualche istanza; negli altri casi, quando i fascicoli, le comparse, le memorie e le notule sono depositate, la volontà che la causa venga trattenuta in decisione appartiene già sufficientemente espressa, onde, anche senza la presenza delle parti, la causa potrà essere trattenuta in decisione dal collegio.

*Articolo 8.* — Dopo quelle dell'articolo 1 e dell'articolo 2 questa è la disposizione più importante che sottoponiamo alla vostra approvazione. In considerazione dell'aumento quantitativo e soprattutto della maggiore importanza che avranno le cause di pretura per effetto dell'aumento della competenza, occorre correggere i difetti che l'attuale giudizio di pretura ha, specialmente nella fase iniziale. Infatti il meccanismo della designazione del giudice, della fissazione della prima udienza effettiva, della iscrizione a ruolo, della costituzione delle parti, appare, negli articoli 312-314 del codice di procedura civile, alquanto imperfetto; esso è fondato su di una visione idilliaca delle preture e degli uffici di conciliazione, con pochissime cause tra persone che si conoscono almeno di vista, dove l'oralità predomina nel modo più assoluto, perfino nella proposizione della domanda (articolo 312, comma secondo).

Per rendersi conto quanto fuori della realtà sia questa visione, basti pensare che, stando alla lettera dell'articolo 314, le parti (compreso l'attore) potrebbero costituirsi presentando la citazione per la prima volta in udienza, senza preventiva iscrizione a ruolo; che, comunque la costituzione in cancelleria può avvenire la mattina stessa dell'udienza senza una vera e propria iscrizione a ruolo; che la designazione del magistrato avviene necessariamente pochi minuti prima dell'udienza; per effetto di ciò oggi, nelle preture di una certa dimensione, trovare il giudice è, sia per l'attore che per il convenuto, un gioco che non esitiamo a definire d'azzardo. La conseguenza è che la prima udienza dà luogo sempre ad un inutile e lungo rinvio, il che fa diventare ridicolo parlare di termine a comparire di tre giorni, riducibile alla metà nei casi di urgenza!

Tanto vale estendere anche il pretore e al conciliatore le più realistiche norme del giudizio di tribunale: il termine sarà di trenta giorni, l'attore si dovrà costituire entro dieci giorni dalla notifica della citazione, il convenuto dovrà presentare comparsa di risposta nei modi e termini dell'articolo 166, entrambi dovranno rice-

vere l'avviso di cancelleria contenente il nome del giudice e la data della udienza e così il rapporto processuale sarà costituito prima e più seriamente di quello che avviene oggi. Tutto ciò non è più complicato, perché gli atti da compiere sono gli stessi, anche se diversamente distribuiti, salvo per quanto riguarda la nota di iscrizione a ruolo, che nell'attuale giudizio di pretura non è prevista; essa però è praticamente ora resa necessaria, anche se in carta libera, dall'articolo 1 della legge 7 febbraio 1979, n. 59, sulla forfettizzazione delle spese di cancelleria.

Per quanto riguarda il termine di comparizione, che si propone di unificare con quello del tribunale, basterà considerare che una causa non diventa urgente perché il valore è più modesto (semmai potrebbe essere vero il contrario) e che il maggior tempo consumato ad aspettare la prima udienza può essere largamente recuperato dando alla causa un impulso più agile e più consapevole.

*Articolo 9.* — È giurisprudenza costante che nel giudizio di pretura e conciliazione non vi è una netta distinzione fra fase istruttoria e fase di trattazione e discussione e che di conseguenza in tali sedi il giudizio potrebbe anche concludersi in una sola udienza. Nella prassi invece avviene esattamente il contrario, con una certa confusione in tema di compare conclusionali e memorie, che in molte preture si vuole depositare alla cieca all'udienza di discussione.

L'articolo che qui si propone alla vostra approvazione non fa che meglio chiarire i principi: le cause, per esempio, per pagamento somme, basate sulla mancata risposta all'interrogatorio, potranno essere trattenute in decisione nella stessa udienza fissata per l'interrogatorio; nelle cause più complesse vi potrà essere una udienza di conclusioni ed anche una apposita di discussione, ma in tale ultima ipotesi, per garantire la lealtà del comportamento delle parti, dovrà valere l'articolo 190 del codice.

*Articolo 10.* — Mentre passano spesso uno o due anni tra l'udienza di conclu-

sioni e quella collegiale, invece i termini per le compare e le memorie stabiliti nell'articolo 190 del codice di procedura civile sono assai brevi; specialmente per le repliche, i cinque giorni, spesso erosi dal sabato e dalla domenica, appaiono assolutamente insufficienti.

La norma proposta aumenta di poco, come regola generale valida anche per le preture, tali termini; ma dà facoltà al giudice di allungarli congruamente a richiesta di parte.

La misura normale è stabilita in tredici e sei giorni liberi per far coincidere la scadenza del termine col giorno della settimana omonimo a quello dell'udienza collegiale: per esempio se l'udienza collegiale sarà venerdì 15 luglio, la comparsa scadrà venerdì 1° luglio e la replica venerdì 8 luglio; così i termini non scadranno mai di domenica.

*Articolo 11.* — Con la così detta novella del 1950 fu ammessa la possibilità di ordinare per decreto la vendita dei beni mobili valutati (allora) meno di 50.000 lire, mantenendo l'udienza e quindi l'ordinanza per i valori superiori. Oggi, o si procede ad aggiornare tale limite, adeguandolo alla svalutazione, o, più semplicemente, si estende la procedura per decreto a tutte le istanze di vendite mobiliari.

È preferibile la seconda soluzione (che comporta la modifica dei tre articoli indicati) in quanto l'esperienza insegna che l'udienza di cui all'articolo 530 non serve assolutamente a niente: le ragioni del debitore e dei terzi devono infatti esser fatte valere non all'udienza dell'articolo 530, ma esclusivamente attraverso le forme degli articoli 615, 617, 618-bis e 619 del codice di procedura civile.

Abbiamo introdotto l'obbligo di avviso circa il provvedimento del giudice, per evidenti ragioni di garanzia e di umanità verso il debitore; l'avviso potrà essere un atto di parte nelle forme previste dall'articolo 160 delle norme di attuazione.

*Articolo 12.* — L'opportunità di consentire all'avvocato o procuratore il de-

posito per posta, come già avviene per il giudizio di cassazione, non abbisogna di commenti.

La facoltà del deposito per posta non può invece essere concessa alla parte che si costituisce personalmente, mancando qualunque garanzia sull'identità della persona depositante.

*Articolo 13.* — Anche il problema delle notifiche è grave per sovraccarico degli uffici, come è confermato dal fatto che il decreto del Presidente del Consiglio 13 giugno 1983 (articolo 4) ha concesso la deroga al divieto di assunzione di personale, contenuto nella legge finanziaria, per ben 60 unità di coadiutori agli uffici notifiche.

La notificazione per posta effettuata direttamente dagli avvocati e procuratori elimina l'inutile passaggio degli atti per il tramite degli ufficiali giudiziari; inutile perché l'effetto giuridico della notificazione resta affidato esclusivamente all'attività dell'agente postale; tanto più inutile a seguito della legge n. 890 del 1982, secondo cui l'avviso di ricevimento viene restituito direttamente alla parte istante.

La notificazione per posta a cura degli avvocati fu positivamente sperimentata presso vari tribunali, che l'autorizzarono ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile, in occasione di uno sciopero degli ufficiali giudiziari.

Affinché la norma sia veramente utile, è opportuno non ripetere i limiti di competenza per territorio stabiliti per gli ufficiali giudiziari dall'articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1229 del 1959.

*Articolo 14.* — È una correzione urgente che si impone, per una evidente svista contenuta nella legge n. 890 del 1982. Secondo il testo oggi in vigore (articolo 8, commi secondo e quarto) ad un avvocato poco corretto basterebbe dare ordine alla propria segretaria di non ricevere dal portalettere notifiche di atti giudiziari, facilmente riconoscibili, per mettersi al sicuro, per esempio, da un temuto atto di appello.

Occorre ripristinare il sistema dell'articolo 175 del regio decreto 18 aprile 1940, n. 689, secondo cui la notifica si considerava eseguita al momento dell'accesso.

**PROPOSTA DI LEGGE**

PAGINA BIANCA



## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

Il valore di lire 50.000 indicato nel primo e nel secondo comma dell'articolo 7 del codice di procedura civile è elevato a lire 600.000.

Il valore di lire 750.000 indicato nel primo comma dell'articolo 8 del codice di procedura civile è elevato a lire 6 milioni.

## ART. 2.

*(Adeguamento della competenza per valore).*

I limiti di valore indicati negli articoli 7 e 8 del codice di procedura civile possono essere adeguati annualmente con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sulla base della svalutazione monetaria nonché del carico di lavoro pendente davanti ai giudici dei tre gradi.

Il decreto è emesso nel mese di ottobre ed entra in vigore dal 1° gennaio dell'anno successivo.

## ART. 3.

I termini di cinque giorni e di tre giorni indicati nell'articolo 166 del codice di procedura civile sono elevati rispettivamente a dieci giorni ed a cinque giorni.

## ART. 4.

L'ultimo comma dell'articolo 168-bis del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« In ogni caso il cancelliere comunica alle parti il nome del giudice e la data dell'udienza. Alle parti costituite la comunicazione avviene a norma dell'articolo 170; a quelle non costituite la comunicazione è inviata nella residenza o nel domicilio risultante dagli atti ».

## ART. 5.

L'articolo 316 del codice di procedura civile è abrogato.

Dopo l'articolo 182 del codice di procedura civile è inserito il seguente articolo:

« 182-bis. — (*Rettifica o integrazione di atti*). — Il giudice istruttore può indicare alle parti in ogni momento le lacune che ravvisa nella istruzione e le irregolarità degli atti e dei documenti che possono essere riparate, assegnando un termine per provvedervi, salvi a ciascuna parte gli eventuali diritti quesiti ».

## ART. 6.

L'ultimo comma dell'articolo 132 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Salvo quanto disposto dall'articolo 276 ultimo comma, la sentenza emessa dal giudice collegiale è sottoscritta soltanto dal presidente, o, nel caso di suo impedimento, dal componente più anziano del collegio, menzionando, prima della sottoscrizione, l'impedimento ».

L'ultimo comma dell'articolo 276 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Chiusa la votazione il presidente scrive o detta il dispositivo, che è sottoscritto da tutti i componenti del collegio. La motivazione è quindi stesa da uno dei componenti del collegio, scelto dal presidente ».

L'ultimo comma dell'articolo 118 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, è abrogato.

L'articolo 119 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, è sostituito dal seguente:

« ART. 119. — (*Redazione della sentenza*). — La redazione della sentenza. con-

tenente tutti gli elementi indicati nel secondo comma dell'articolo 132 del codice, è curata dal componente del collegio designato dal presidente, sotto la sua direzione. Qualora non sia possibile procedere direttamente alla compilazione dell'originale, viene formata una minuta che, sottoscritta dal presidente, è consegnata al cancelliere; questi, appostavi la data della consegna e la propria firma, provvede alla scritturazione dell'originale.

La scritturazione può avvenire a mezzo di personale della cancelleria o mediante consegna fotocopia della minuta ».

#### ART. 7.

All'articolo 309 del codice di procedura civile è aggiunto il seguente comma:

« La norma del comma precedente non si applica alle udienze collegiali, quando almeno una delle parti abbia regolarmente presentato la comparsa conclusionale ».

#### ART. 8.

Gli articoli 312, 313 e 314 del codice di procedura civile e gli articoli 56, 57 e 58 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 sono abrogati.

#### ART. 9.

All'articolo 61 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile sono aggiunti i seguenti commi:

« Nella stessa udienza destinata alla prima comparizione delle parti, il pretore e il conciliatore possono: procedere all'interrogatorio non formale delle parti ed al tentativo di conciliazione; ammettere e, quando è possibile, assumere l'interrogatorio formale e la prova per testi, ed in genere compiere ogni attività istruttoria loro consentita; dichiarare chiusa

l'istruttoria e comunque, quando non vi sia necessità di mezzi istruttori, invitare le parti a formulare nella stessa udienza le conclusioni che, a norma dell'articolo 189 del codice, intendono sottoporre alla decisione; invitare le parti a procedere, nella stessa udienza, alla discussione della causa.

Quando è necessario, per le attività nel secondo comma indicate, possono fissarsi separate udienze ».

Il primo comma dell'articolo 62 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Quando, per la discussione della causa, il pretore e il conciliatore fissano apposita udienza, le parti possono scambiarsi comparse conclusionali e memorie esclusivamente nei modi e termini dell'articolo 90 del codice ».

#### ART. 10.

I termini di dieci giorni e di cinque giorni indicati nell'articolo 190 del codice di procedura civile sono elevati rispettivamente a tredici e a sei giorni.

A richiesta di parte tali termini, all'udienza di rimessione della causa al collegio, possono essere congruamente aumentati dal giudice istruttore.

#### ART. 11.

Il secondo e il terzo comma dell'articolo 525 del codice di procedura civile sono sostituiti dal seguente:

« Per gli effetti di cui agli articoli seguenti l'intervento deve aver luogo non oltre la data di presentazione del ricorso previsto dall'articolo 529 ».

Il primo comma dell'articolo 528 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« I creditori chirografari che intervengono oltre la data indicata nel secondo comma dell'articolo 525, ma prima del

provvedimento di distribuzione della parte della somma ricavata che sopravanza dopo soddisfatti i diritti del creditore pignorante e di quelli intervenuti in precedenza ».

L'articolo 530 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 530. — (*Provvedimento per l'assegnazione o per l'autorizzazione della vendita*). — Sull'istanza di cui all'articolo precedente il pretore, se non siano state proposte opposizioni ai sensi dell'articolo 617, provvede con decreto. Di esso è dato avviso al debitore espropriato almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'asporto delle cose pignorate o per la vendita sul posto.

Se sono state proposte opposizioni il pretore le decide con sentenza e dispone con ordinanza l'assegnazione o la vendita ».

#### ART. 12.

All'articolo 165 del codice di procedura civile è aggiunto il seguente comma:

« Il procuratore dell'attore può provvedere al deposito degli atti indicati nei commi precedenti ed alla iscrizione a ruolo, a mezzo della posta con le modalità e nei termini di cui all'articolo 134 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile come modificato dall'articolo 3 della legge 7 febbraio 1979, n. 59, in quanto applicabili ».

All'articolo 166 del codice di procedura civile è aggiunto il seguente comma:

« Il procuratore del convenuto può provvedere al deposito del proprio fascicolo a mezzo della posta, con le modalità e nei termini di cui all'articolo 134 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, come modificato dall'articolo 3 della legge 7 febbraio 1979, n. 59, in quanto applicabili ».

## ART. 13.

All'articolo 1 della legge 20 novembre 1982, n. 890, è aggiunto il seguente comma:

« In materia civile e amministrativa gli avvocati e i procuratori possono eseguire, senza limitazioni territoriali, le notificazioni di atti relativi ad affari di competenza di qualsiasi autorità giudiziaria e di atti stragiudiziali, avvalendosi direttamente del servizio postale, secondo le norme degli articoli seguenti in quanto applicabili. Essi devono munirsi di un registro, vidimato dal segretario del proprio consiglio dell'ordine, da valere come registro cronologico agli effetti degli articoli seguenti ».

## ART. 14.

Il quarto comma dell'articolo 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890, è sostituito dal seguente:

« La notificazione si ha per eseguita alla data del deposito ».

Il sesto comma dello stesso articolo 8 è sostituito dal seguente:

« Anche in tale ipotesi la notificazione si ha per eseguita alla data del deposito ».